

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Elio Luosi

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Paola Bernardi Locatelli  
Lucia Caccia

 del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Lavoratori dello spettacolo On line le notizie sul fondo

**Operazione trasparenza.** L'Inps ha pubblicato una scheda informativa per gli iscritti Fpls. Le possibilità di cumulo e di pensione anticipata



Da oggi maggiore trasparenza per il fondo riservato ai lavoratori dello spettacolo: l'Inps pubblica on line una scheda informativa per gli interessati

**MARCO CONTI**

Operazione trasparenza dell'Inps sulla previdenza degli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (Fpls).

È stata pubblicata infatti proprio in questi giorni, nella sezione «Inps a porte aperte» sul sito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ([www.inps.it](http://www.inps.it)), una scheda informativa sulla previdenza degli iscritti al Fpls.

Ricordiamo che il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, al pari del fondo pensione che riguarda gli sportivi professionisti (entrambi ex-Enpals) sono gli unici fondi pensione gestiti dall'Inps destinati a lavoratori non atipici ad essere in attivo.

In base ad un comunicato dell'Inps, l'ultimo bilancio per l'anno 2011 dell'ex Enpals esponeva infatti un avanzo finanziario pari a 261,5 milioni di euro. Per i lavoratori dello spettacolo è utile sapere che,

rispetto alle regole previste per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, il loro fondo pensione racchiude alcune caratteristiche specifiche.

Ancora oggi, ad esempio, se alcuni gruppi di soggetti iscritti al fondo sono in possesso di un'anzianità contributiva antecedente al 1995, possono andare in pensione con età inferiori rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori.

È possibile poi cumulare automaticamente e gratuitamente le contribuzioni accreditate presso il Fpls e in quello dei lavoratori dipendenti per ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.

Può anche essere utile sapere che l'annualità contributiva è espressa in giorni e non in anni, e che il fondo eroga anche la pensione d'invalidità specifica e la pensione di vecchiaia anticipata ai tescicorei (danza) e ballerini in generale.

La scheda del fondo pensio-

**La rubrica**

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

ne lavoratori dello spettacolo contiene inoltre un'interessante ed efficace analisi che rapporta le pensioni in pagamento dal fondo con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo.

Più in generale, per tutti i contribuenti interessati, la sezione «Inps a porte aperte» contiene una serie d'informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall'Istituto e di quelle categorie di lavoratori che usufruiscono di particolari regole contributive e previdenziali.

Si tratta di una delle iniziative per la trasparenza dell'istituto voluta dal presidente dell'Inps Tito Boeri, con l'obiettivo di rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall'Istituto, spesso per molti ancora un dedalo indecifrabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

**RISPOSTA N. 574**

#### Le detrazioni di un immobile a chi paga le spese

*Posso usufruire dell'intera detrazione fiscale per ristrutturazioni dato che mia moglie comproprietaria dell'immobile è incapiente?*

- LETTERA FIRMATA

La detrazione fiscale per ristrutturazione spetta a chi detiene l'immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale). Ne consegue che, se le spese sono sostenute anche da uno solo dei detentori, allo stesso spettano tutte le detrazioni connesse, nei limiti e condizioni di legge. La risposta al quesito è positiva.

**RISPOSTA N. 575**

#### Multiproprietà Si indica il valore dell'investimento

*Sono possessore di una multiproprietà all'estero in un Paese europeo. Nel quadro «Rw» del modello Unico cosa devo indicare come quota di possesso?*

- R. E.

Si consiglia di indicare il solo valore dell'investimento nella multiproprietà, e non la quota di possesso, poiché la multiproprietà non è una forma di investimento assimilabile alle quote societarie, e quindi non prevede una percentuale di possesso/proprietà.

**RISPOSTA N. 576**

#### Appartamento di 2 fratelli e modello Unico

*Io e mio fratello siamo proprietari al 50%, di un appartamento a Nizza; nel quadro «Rw» del modello Unico devo indicare la quota di possesso al 50% e il codice fiscale di mio fratello?*

- LETTERA FIRMATA

La risposta è affermativa perché nel quadro «Rw» del modello Unico vanno indicati entrambi i dati.

**RISPOSTA N. 577**

#### Amministratore di società estera Cosa compilare

*Se l'amministratore di una società estera comunitaria, residente in Italia, ha potere dispositivo sul conto corrente*

*dell'azienda estera, deve indicare ciò nel quadro «Rw» del modello Unico?*

- LETTERA FIRMATA

Le istruzioni al modello «Unico 2015» affermano che «qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro «Rw», salvo che non si tratti di una mera delega a operare per conto dell'intestatario come nel caso di amministratore di società». Pertanto, l'amministratore che opera sui conti per pagare dipendenti, fornitori, ecc. non deve compilare il quadro «Rw». È tenuto a farlo solo il soggetto che è delegato anche al prelievo.

### Notaio

**RISPOSTA N. 578**

#### Condomini gemelli Danni e spese divisi a metà?

*Devo porvi un quesito condominiale. Il condominio ha due ingressi, due scale, due numeri civici diversi. Una parete di confine tra le due scale. Nella scala dove non abito, i condomini hanno parete a nord con macchie di umidità e vogliono far isolare con cappotto termico tutta la facciata nord. L'amministratore vuole suddividere spesa intervento anche con i condomini dell'altra scala. È corretta questa logica?*

- LETTERA FIRMATA

L'art.1123 del Codice Civile prevede che qualora un edificio abbia più scale, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione siano a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Dal tenore della norma, le spese dovrebbero gravare solo sui condomini che traggono utilità dal proposto isolamento e quindi lei non dovrebbe partecipare alla spesa. Tuttavia le macchie di umidità potrebbero derivare dalla parete di confine tra le due scale o dal tetto comune e, in queste ipotesi, le spese graverebbero su tutti i condomini. Accertate le reali cause delle macchie di umidità ed esaminati il regolamento di condominio ed i rogiti notarili di tutti i proprietari. Le consiglio di contattare un legale che potrà maggiormente aiutarla.

Continua a pagina 13

Segue da pagina 12

RISPOSTA N.579

## Donare al figlio un quarto della propria casa

*Possiedo un'abitazione acquistata in parte con mio marito in comunione dei beni, in parte per successione a mio marito deceduto da due anni. Complessivamente adesso io possiedo una quota equivalente a tre quarti, mentre mio figlio ha un quarto per successione. Per quanto riguarda la successione sono stata io a chiedere le agevolazioni sulla prima casa, perché attualmente mio figlio abita in un altro Comune. Posso a questo punto adesso donare un altro quarto dell'abitazione a mio figlio, in modo che rimaniamo comproprietari in quote uguali? Oppure potrebbe esserci una decadenza dalle agevolazioni, anche se metà della casa l'ho acquistata con una permuta da oltre cinque anni e, mi sembra, senza agevolazioni?*

LETTERA FIRMATA

Lei può sicuramente donare la quota di un quarto dell'abitazione pervenuta per successione al figlio, ma a questo punto decadrà dalle agevolazioni che ha richiesto con la dichiarazione di successione; infatti se l'erede che ha chiesto le agevolazioni per la prima casa, trasferisce a titolo oneroso o gratuito l'immobile prima del quinquennio, decade dalle agevolazioni, con conseguente obbligo di versare le imposte nella misura ordinaria, maggiorate di una soprattassa pari al 30% delle stesse oltre gli interessi nella misura legale. Se invece lei cedesse la quota di un quarto che ha acquistato con la permuta, non decadrà dalle agevolazioni, indipendentemente dal fatto che al momento dell'acquisizione a titolo di permuta avesse chiesto le agevolazioni prima casa, in quanto sono passati più di cinque anni dalla data dell'acquisto.

RISPOSTA N. 580

## Surroga del mutuo quali le sue caratteristiche?

*Volevo sapere in cosa consiste la surroga del mutuo. Cosa devo osservare in particolare? Di cosa devo tenere conto? Me lo sta proponendo la nuova banca, in cui ho aperto un conto professionale.*

LETTERA FIRMATA

Col contratto di mutuo e surrogazione, una banca (nuova) può arrivare a concederle come ha fatto, una somma di denaro pari al debito che lei ha, in quella data, nei confronti di un'altra banca; la detta somma viene contestualmente destinata al pagamento del mutuo originario, con surroga (e quindi con sostituzione) della banca nuova nell'ipoteca che era stata iscritta a favore della banca originaria. Con questa operazione lei ha i seguenti vantaggi: le spese e l'onorario dell'atto notarile di surroga, al quale normalmente partecipano le due banche e il debitore, sono posti a carico della nuova banca; il cliente non paga allo Stato l'imposta sostitutiva (pari allo 0,25% o al 2% della somma mutuata), non versa alla nuova banca le spese di istruttoria e di perizia, imposte e spese che si pagano invece in occasione della stipula di un mutuo e, soprattutto,

ottiene delle condizioni di tasso migliori rispetto a quelle che aveva con l'originaria banca. Inoltre se il mutuo originario era stato contratto per l'acquisto di casa da adibire ad abitazione principale, la stipula della surroga non comporta il venir meno dei benefici fiscali e quindi lei potrà continuare a scaricare, nei limiti previsti dalla legge, gli interessi.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.581

## Carichi di famiglia detrazioni per chi lavora all'estero

*Un soggetto non residente è impossibilitato a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia. In questo caso, può il coniuge godere interamente delle detrazioni per familiari a carico anche se il reddito prodotto in Italia è inferiore a quello complessivamente percepito dal marito all'estero?*

LETTERA FIRMATA

In considerazione del fatto che uno dei genitori, in quanto fiscalmente residente all'estero,

## TROVA INCENTIVI

# Riqualificazione energetica pubblica In arrivo 7 milioni per piccoli Comuni

Per i piccoli comuni lombardi in arrivo 7 milioni di euro per la riqualificazione energetica dei propri edifici pubblici. Dopo la delibera della Giunta del luglio scorso, l'apertura del relativo bando (europeo) è stata posticipata al primo marzo 2016.

Uno spostamento di data dovuto, spiegano dalla Regione, alle numerose richieste pervenute a causa della necessità di adeguare le modalità di progettazione e certificazione alle novità normative.

Viste le numerose richieste, non si possono escludere ulteriori risorse aggiuntive eventualmente disponibili. Le richieste potranno essere presentate solo ed esclusivamente a partire dalle 12 del 1° marzo 2016, sino all'avvenuto esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque entro e non oltre le 12 del 31 maggio 2016.

Si dovrà ricorrere necessariamente al web, tramite

il Sistema Informativo Integrato della Programmazione Comunitaria 2014-2020 «Siage» raggiungibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it/siage](http://www.siage.regione.lombardia.it/siage).

Nel dettaglio, possono presentare domanda quei comuni con una popolazione sino a mille abitanti; le Unioni di comuni, istituite ai sensi delle normative statale e regionale vigenti, che svolgano in forma associata la gestione del patrimonio edilizio funzioni o servizi in cui sia ricompresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti; le Comunità Montane; i comuni nati da fusione di comuni istituiti a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Per informazioni: [Bandi\\_Edilizia@regione.lombardia.it](mailto:Bandi_Edilizia@regione.lombardia.it). Informazioni generali al numero verde 800.318.318 o agli sportelli di Spazio Regione di Bergamo, via XX Settembre, 18/A: [spazioregione\\_bergamo@regione.lombardia.it](mailto:spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it).

M. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



*visti gli impegni scolastici, mi dà la disponibilità massima di 12 ore settimanali.*

LETTERA FIRMATA

Premesso che il contratto di lavoro a tempo parziale è stato istituito per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per consentire la flessibilità lavorativa, anche in risposta alle esigenze individuali dei lavoratori, il Contratto nazionale del Commercio prevede esplicitamente delle deroghe alla prestazione minima di 16 ore settimanali. Nello specifico, per quanto riguarda gli studenti o per i lavoratori che abbiano già in essere un contratto di lavoro, può essere stipulato un contratto di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o anche di domenica o in altra giornata previo accordo aziendale, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente Bilaterale Territoriale. Inoltre in relazione alle specifiche realtà territoriali e aziendali e alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione, possono essere raggiunte intese diverse in merito alla durata della prestazione. Pertanto nel caso in esame sembra possibile fissare una durata della prestazione inferiore alle 16 ore settimanali nel contratto individuale di lavoro, stante la volontà della lavoratrice di fissare un «quantum» inferiore alla soglia minima individuata dal Contratto nazionale di lavoro. Anche a livello di orientamento amministrativo, l'Inps con messaggio n. 5143 del 14 febbraio 2005, aveva previsto che «i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere calcolati, con riferimento alla fattispecie in oggetto, tenendo conto dell'orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal Contratto nazionale di riferimento».

complessivo più elevato.

RISPOSTA N. 582

## Esiste una deroga alle 16 ore per il part-time?

*Sono la titolare di un negozio e per il futuro avrei intenzione di assumere una commessa che possa aiutarmi per un totale complessivo di 12 ore settimanali. So che il Contratto nazionale di lavoro del Commercio prevede che i lavoratori part-time debbano svolgere attività lavorativa per almeno 16 ore settimanali. Tale limite può essere derogato? Specifico che la commessa è una studentessa universitaria ed è lei che,*

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)
- vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista  Consulente del lavoro  
 Notaio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.  
Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.  
I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO